



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 105/2022

Oggetto: Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali. Revisione dell'art. 13 e armonizzazione complessiva del testo regolamentare.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **ventisei** del mese di **Luglio** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **18:30**, in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Truzzu Paolo	X		Massa Matteo	X	
Andreozzi Giulia	X		Maxia Corrado	X	
Anedda Endrich Enrica	X		Mulas Francesca	X	
Angioni Antonello	X		Mura Roberto		X
Balletto Alessandro	X		Onnis Francesco Raffaele	X	
Benucci Marco	X		Perra Roberta		X
Cilloccu Marzia	X		Piras Andrea		X
Cugusi Giorgio	X		Piras Marcello	X	
Dettori Andrea	X		Polastri Marcello	X	
Fadda Alessandro	X		Polo Rita		X
Floris Antonello	X		Portoghese Guido	X	
Ghirra Francesca	X		Puddu Anna		X
Lai Aurelio	X		Scarfò Antonella Anna Maria Giusy	X	
Lai Loredana	X		Sirigu Salvatore	X	
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Soru Camilla Gerolama	X	
Loi Stefania	X		Ticca Umberto	X	
Mannino Pierluigi	X		Tocco Edoardo		X
Marcello Fabrizio Salvatore	X				

presenti: 29 - assenti: 6

Assume la Presidenza il Vice Presidente Vicario del Consiglio Corrado Maxia
con l'assistenza del Segretario Generale Gianantonio Sau

Risultano presenti gli Assessori: Guarracino Alessandro, Sorgia Alessandro, Floris Andrea, Adamo Marina, Lantini Viviana, Deidda Gabriella, Picciau Maria Dolores.

Il Consiglio comunale

premesso che, come stabilito dal documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2022-2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6/2021, e successive note di aggiornamento, il Comune di Cagliari colloca, nell'ambito dei suoi principali compiti istituzionali e dei proprio obiettivi strategici, le azioni a sostegno del commercio e le azioni di sviluppo a favore delle imprese esistenti, da attuare anche attraverso l'introduzione di ulteriori semplificazioni amministrative in materia di concessioni di suolo a favore dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali;

dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 maggio 2018 è stato approvato il Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali, e che detto regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 152 del 2 ottobre 2018 e deliberazione del Commissario straordinario n. 12 del 9 maggio 2019;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 71/2020 è stato previsto l'inserimento, nell'articolo 24 bis, comma 12 con il seguente contenuto: "Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, limitatamente al divieto di occupazione degli stalli di sosta sia libera che a pagamento. Tale disposizione si applica unicamente ai pubblici esercizi operanti nelle strade di tipologia compatibile con tale tipo di occupazione secondo la predeterminazione da effettuarsi a cura dei servizi competenti in materia di viabilità e sicurezza stradale ed è subordinata alla condizione che l'attività non disponga di altro spazio pubblico o privato all'aperto, che i parcheggi siano posti sul medesimo lato della carreggiata dell'attività interessata ed esclusivamente sulla proiezione della stessa e che il concessionario provveda alla realizzazione a sua cura e spese di protezioni atte a garantire i clienti dalla circolazione veicolare", al fine di superare parzialmente, e provvisoriamente, il divieto di occupazione della sede stradale e/o degli stalli di sosta per far fronte alle gravi difficoltà create dalla pandemia Covid19 al sistema economico e produttivo cittadino;
- l'occupazione degli stalli di sosta a tali fini, per quanto consentita solo provvisoriamente, ha avuto, nel periodo di piena emergenza sanitaria, un esito positivo, suggerendo la trasformazione della norma da provvisoria in definitiva.
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 14 maggio 2021, pertanto, il succitato Regolamento è stato ulteriormente revisionato al fine di superare parzialmente, ma definitivamente, il divieto di occupazione della sede stradale e/o degli stalli di sosta;
- nella fase di vigenza, tuttavia, vicende occorse in città hanno suggerito la sospensione dell'applicazione del regolamento fino ad una compiuta definizione di criteri che garantissero l'esercizio delle attività negli stalli in condizioni di sicurezza;

dato atto ancora che:

- la disponibilità di spazi all'aperto rappresenta una modalità indiretta di legittimo sostegno alle attività imprenditoriali che l'Amministrazione comunale è opportuno che persegua anche in termini generali oltre che nell'ambito delle azioni di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dalla diffusione del covid 19;
- L'amministrazione, al fine far fronte alle problematiche di viabilità emerse nelle strade cittadine, e di definire le misure da adottare in materia di sicurezza e di puntuale aderenza al codice della strada, ha chiesto un parere tecnico al dipartimento di ingegneria civile, ambientale ed

architettura della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Cagliari. Il parere è stato acquisito dal servizio Opere strategiche, mobilità, infrastrutture viarie e reti in data 17.11.2021;

considerato che

- la commissione consiliare permanente Attività produttive, Turismo e Promozione del Territorio si è fatta promotrice delle ulteriori modifiche del regolamento, così come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 14 maggio 2021, al fine di superare le criticità rilevate in materia di sicurezza, dedicando a tale revisione numerose sedute di approfondimento;
- la commissione consiliare permanente Attività produttive, Turismo e Promozione del Territorio ha ritenuto di poter vantaggiosamente utilizzare l'esperienza maturata per effetto delle disposizioni regolamentari approvate con le citate deliberazioni di consiglio n. 71/2020, e 79/2021, proponendo al Consiglio lo strutturato emendamento di diversi articoli del vigente "Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali" e, nello specifico, confermando l'ammissibilità dell'occupazione degli stalli di sosta in determinate specifiche e limitate condizioni che ne assicurino lo svolgimento in condizioni di sicurezza;

dato, inoltre, atto che la modifica principale riguarda la sostituzione del vigente comma 8 dell'art. 13, attraverso la formulazione della seguente novellata dicitura:

"ART. 13 comma 8:

8. L'occupazione degli stalli di sosta è ammessa esclusivamente a favore dei pubblici esercizi per lo svolgimento non occasionale dell'attività di somministrazione all'aperto di alimenti e bevande e in presenza delle seguenti condizioni le quali devono tutte sussistere contestualmente:
 - a) interessi strade a carreggiata unica non interessate da flussi importanti (o zone 30) con due corsie totali, una per senso di marcia, e laddove la circolazione sia limitata al senso unico di marcia, la carreggiata non deve ospitare più di una corsia;
 - b) sia possibile la sottrazione dello spazio senza pregiudizio per la circolazione stradale e pedonale, le quali devono essere sempre garantite in condizioni di sicurezza;
 - c) l'attività non disponga o possa disporre di altro spazio pubblico o privato all'aperto di dimensioni analoghe a quelle potenzialmente consentite dall'utilizzo degli stalli di sosta;
 - d) (soppresso)
 - e) le installazioni necessarie per la messa in sicurezza degli spazi non siano tali da richiedere la realizzazione di opere murarie e/o di chiusura;
 - f) la sottrazione degli stalli di sosta alla circolazione stradale avvenga, come da schemi dell'allegato A "Schemi Grafici", mediante la realizzazione e posizionamento, a cura e spese del soggetto interessato:
 - 1) di una idonea pedana di altezza pari, se presente, al marciapiede, atta a garantire il transito dei pedoni sulla stessa, senza soluzione di continuità con la parte precedente e successiva del marciapiede e con i necessari raccordi di pari dimensione fra questo e la pedana medesima (schema A in Schemi planimetrici dell'Allegato A). Detto spazio dovrà segnalato e visibile anche nelle ore notturne;
 - 2) di una idonea pedana di altezza pari al marciapiede la quale deve essere perimetrata con elemento insormontabile in cls o elemento pieno similare (vedi Sezioni tipo in Allegato A "Schemi Grafici") distante 50 cm dal limite di carreggiata (schema B in Schemi

planimetrici dell'Allegato A). Detto spazio dovrà essere segnalato e visibile anche nelle ore notturne;

g) l'occupazione degli stalli sia esclusivamente destinata:

- 1) al transito dei pedoni almeno per una profondità di metri 2, dovendo essere adibito al posizionamento degli allestimenti per la somministrazione e allo stazionamento degli avventori prevalentemente una porzione antistante del marciapiede preesistente e, in aggiunta ove possibile, l'adiacente spazio sugli stalli concedibili che dovesse residuare una volta garantito il corridoio pedonale delle dimensioni minime imposte dal codice della strada, come da schema A in Schemi planimetrici dell'Allegato A;
- 2) al posizionamento degli allestimenti per la somministrazione e allo stazionamento degli avventori, garantendo sempre sul marciapiede un corridoio pedonale delle dimensioni minime imposte dal codice della strada e, se inferiore, l'intero marciapiede. La pedana e l'elemento insormontabile di cui allo schema B in Schemi planimetrici dell'Allegato A, deve distare almeno 50 centimetri dal limite di carreggiata;

h) non è mai ammessa l'occupazione di stalli di sosta in testata. L'area concessa deve quindi essere necessariamente tra due stalli."

Dato ancora atto di dovere, al contempo, emendare ulteriori articoli del citato regolamento al fine di adeguarli alla menzionata modifica dell'articolo 13, comma 8;

ritenuto quindi di dovere, in particolare, approvare le seguenti modifiche:

- all'articolo 3, dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4. bis, col seguente testo: "4. bis Nel caso la proposta di occupazione riguardi stalli stradali, all'atto della presentazione della proposta di occupazione in conferenza di servizi, deve essere allegata una dettagliata proposta progettuale, a corredo della planimetria predisposta ai sensi del comma 4, lett. a) del presente articolo e della ulteriore documentazione prescritta."
- all'articolo 4, comma 2. lettera b) alla fine sostituire la dicitura "di cui all'articolo 13, comma 10" con le parole: "di cui all'articolo 13 comma 8";
- all'articolo 5, dopo il comma 1., è aggiunto il comma 1. bis, col seguente testo: "1. bis In sede di prima applicazione, può essere determinato, previa deliberazione di Giunta comunale, un termine diverso da quello ordinario indicato al comma 1., anche limitatamente a specifiche tipologie di occupazione. A decorrere dal secondo anno, si applica il termine di cui al comma 1."
- all'articolo 5, comma 2., dopo le parole "di cui al comma 1." sono aggiunte le parole "e comma 1. bis"
- all'articolo 5, comma 4., le parole "per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" sono sostituite dalle parole "patrimoniale di concessione";
- all'articolo 6, comma 2., lettera a) dopo le parole "al quale si riferiscono" sono aggiunte le parole "e fino alla data prevista dagli specifici avvisi le istanze presentate entro il termine derogatorio di cui all'art. 5, comma 1. bis;"
- all'articolo 6, comma 3, lettera d) sono soppresse le parole "comma 2, 3, 8, 9, 10 e 11."
- all'articolo 6, al comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la lettera e) con il testo: "e) le istanze presentate successivamente al superamento della percentuale massima di occupazione di cui all'art. 12, comma 3., del presente regolamento".

- all'articolo 7, il comma 2., è sostituito dal seguente: "2. Il parere endoprocedimentale del Servizio competente in materia di viabilità è obbligatorio e vincolante e comprende la valutazione sul rispetto del codice della strada e sulla sicurezza stradale e, in tale ambito, sull'adeguatezza degli allestimenti e strutture proposti."
- all'articolo 7, comma 4., dopo le parole "rinnovo della concessione" sono aggiunte le parole ", fatta eccezione per quelli soggetti comunque alla procedura di cui all'articolo 3 del presente regolamento,"
- all'articolo 7, comma 4, dopo le parole "sulla condizione di nulla mutato." Sono soppresse le parole da "La presente disposizione si applica integralmente anche al parere di competenza del Servizio polizia" fino alla fine del comma 4.
- all'articolo 7, comma 5., dopo le parole "servizio competente in materia di" è soppressa le parole "mobilità e"
- all'articolo 11, comma 1., le parole "dai commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 13" sono sostituite dalle parole "dal comma 8 dell'articolo 13"
- all'articolo 12, comma 1., le parole "fatti salvi i casi di cui al comma 3" sono sostituite dalle parole "fatti salvi i casi di cui al comma 2.";
- all'articolo 12, il comma 3. è sostituito dal seguente " 3. L'occupazione degli stalli di sosta è ammessa solo in relazione agli stalli destinati in via esclusiva alla sosta dei veicoli, con esclusione tassativa degli stalli già soggetti a diverso vincolo funzionale (p.es. sosta disabili, carico/scarico, forze dell'ordine etc). L'occupazione degli stalli è altresì ammessa nel limite massimo del dieci per cento degli stalli esclusivamente destinati alla sosta dei veicoli disponibili per ciascuna via o piazza cittadina, identificata secondo la classificazione toponomastica delle stesse risultanti dal viario ufficiale del Comune di Cagliari. Fatta sempre salva la percentuale massima di occupazione per via o piazza di cui sopra e per l'occupazione degli stalli di sosta, è sempre concesso uno spazio minimo di 12 metri quadrati e massimo di 24 metri quadrati salvo che ciò risulti impossibile per ragioni fisiche, di rispetto delle norme del presente regolamento e/o di tutela dei diritti dei terzi e non comporti l'adeguamento e/o la modifica della restante segnaletica esistente con oneri a carico dell'Amministrazione comunale. Ciascun operatore, per l'esercizio all'aperto su stalli di sosta dell'attività di ristoro, può avere in concessione un'area esterna non superiore allo spazio interno di somministrazione che dovrà essere in ogni caso di almeno 12 metri quadrati."
- all'articolo 13, comma 3., le parole "Salvo quanto stabilito al successivo comma 8, 9, 10 e 11" sono sostituite dalle parole "Salvo che non ricorrano tutti i presupposti di cui al presente articolo, commi 8., 11. e 12.";
- all'articolo 13, comma 5., ad inizio del comma e prima delle parole "Specifiche deliberazioni di pianificazione territoriale" sono aggiunte le parole "Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8,," inoltre la parola "Specifiche" che apriva il comma precedente è sostituita dalla parola "specifiche" per il coordinamento col testo"
- all'articolo 13, sono soppressi i commi 9. e 10.
- all'articolo 13, comma 11., le parole "a quelli interessati dall'occupazione medesima" sono sostituite dalle parole "nelle zone urbane interessate dall'occupazione medesima.";
- all'articolo 13, comma 11., le parole "l'istanza di rinnovo, pena l'inammissibilità della stessa," sono sostituite dalle parole "l'istanza, pena l'inammissibilità della stessa,,";
- all'articolo 13, comma 11, dopo le parole "tenuta a concedere l'accordo" sono aggiunte le parole "alle condizioni di cui al presente comma.";

- all'articolo 13, dopo il comma 11, sono aggiunti i commi 12. e 13., col seguente testo: “12. L'istanza di occupazione degli stalli di sosta, anche nell'ipotesi di rinnovo della concessione, segue sempre il procedimento di cui all'articolo 3 del presente regolamento.” e “13. Alle concessioni di suolo pubblico che interessano stalli di sosta si applicano, oltre alle specifiche disposizioni del presente articolo, i principi generali fissati dalla normativa vigente in materia di concessioni in uso del suolo pubblico, i principi generali del presente regolamento e, ove compatibili e anche se non espressamente previsto, tutte le disposizioni del presente regolamento che disciplinano la concessione di aree antistanti e non antistanti per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto.”
- all'articolo 15, dopo il comma 6., è aggiunto il comma 7., col seguente testo: “7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle proposte di occupazione che riguardano gli stalli di sosta laddove il numero di richieste pervenute incidenti sulla medesima strada o piazza non consentono di soddisfare la percentuale massima di occupazione di cui all'art.12, comma 3., del presente regolamento. In tal caso lo spazio è assegnato, per l'intera superficie legittimamente richiesta, secondo l'ordine di graduatoria fino al totale esaurimento degli stalli concedibili.”
- all'articolo 16, al comma 1 lett. b, sono soppresse le parole finali: “Nel caso di occupazione degli stalli di sosta la delimitazione è realizzata anche con i sistemi di protezione di cui all'articolo 13, comma 8.”
- all'articolo 18, comma 6, le parole “e/o la violazione delle previsioni contenute nelle attestazioni di responsabilità di cui di cui all'articolo 13, comma 10” sono sostituite dalle parole “e/o il mancato rispetto del progetto di occupazione degli stalli di sosta di cui all'art. 3, comma 4. bis, del presente regolamento.”;
- la rubrica dell'articolo 22 è sostituita, sia nell'articolato che nell'indice, dalla seguente: “ART. 22 – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE”
- all'articolo 22, comma 1, le parole “disciplinate dal regolamento COSAP.” sono sostituite dalle parole “disciplinate dal vigente regolamento in materia di canone patrimoniale di concessione. ”
- al regolamento si allega, inoltre, l’“allegato A” contenente gli Schemi Planimetrici e gli schemi di sezione.

Sentito il Servizio Opere Strategiche, Mobilità Infrastrutture viarie e Reti, che con nota prot. N. 0207455 del 07.07.2022 in atti al servizio ha espresso parere favorevole in riferimento alle parti di propria competenza, con specifico riferimento all'art. 13 comma 8 ed all'allegato A;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, dott. Alessandro Cossa, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

considerato che

- in data 11.07.2022, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Attività produttive, turismo e promozione del territorio;
- in data 26.07.2022, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Statuto e Regolamenti;

udito il dibattito;

visto l'emendamento, prot. n. 226926 del 25/07/2022, munito del prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

visto il risultato unanime favorevole della votazione sull'emendamento, espressa con sistema elettronico: presenti 29, assenti 6 (Mura, Perra, Piras Andrea, Polo, Puddu, Tocco), votanti 29, favorevoli 29, contrari nessuno, astenuti nessuno;

visto il risultato unanime favorevole della votazione sulla proposta emendata, espressa con sistema elettronico: presenti 29, assenti 6 (Mura, Perra, Piras Andrea, Polo, Puddu, Tocco), votanti 29, favorevoli 29, contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

- 1) di approvare le seguenti modifiche al "Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali" secondo le seguenti modifiche:

"ART. 12 - SUPERFICIE MASSIMA CONCEDIBILE

1. Ciascun operatore, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per l'esercizio all'aperto dell'attività di ristoro, può avere in concessione un'area esterna non superiore allo spazio interno di somministrazione. Detta area, se ricade in una strada compresa anche solo in parte nella perimetrazione urbanistica vigente del centro storico, non può essere comunque superiore a 40 metri quadrati.

2. Nelle piazze, slarghi e bastioni, ciascun operatore, per l'esercizio all'aperto dell'attività di ristoro, può avere in concessione un'area esterna non superiore al doppio dello spazio interno di somministrazione. Detta area, se ricade anche solo in parte nella perimetrazione urbanistica vigente del centro storico, non può essere comunque superiore a 200 metri quadrati.

3. L'occupazione degli stalli di sosta è ammessa solo in relazione agli stalli destinati in via esclusiva alla sosta dei veicoli, con esclusione tassativa degli stalli già soggetti a diverso vincolo funzionale (p.es. sosta disabili, carico/scarico, forze dell'ordine etc).

L'occupazione degli stalli è altresì ammessa nel limite massimo del dieci per cento degli stalli esclusivamente destinati alla sosta dei veicoli disponibili per ciascuna via o piazza cittadina, identificata secondo la classificazione toponomastica delle stesse risultanti dal viario ufficiale del Comune di Cagliari.

Fatta sempre salva la percentuale massima di occupazione per via o piazza di cui sopra e per l'occupazione degli stalli di sosta, è sempre concesso uno spazio minimo di 12 metri quadrati e massimo di 24 metri quadrati se ricade in una strada compresa anche solo in parte nella perimetrazione urbanistica vigente del centro storico e di 36 metri quadrati se ricade in una strada non compresa nella perimetrazione urbanistica vigente del centro storico salvo che ciò risulti impossibile per ragioni fisiche, di rispetto delle norme del presente regolamento e/o di tutela dei diritti dei terzi e non comporti l'adeguamento e/o la modifica della restante segnaletica esistente con oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

Ciascun operatore, per l'esercizio all'aperto su stalli di sosta dell'attività di ristoro, può avere in concessione un'area

esterna non superiore allo spazio interno di somministrazione che dovrà essere in ogni caso di almeno 12 metri quadrati.

4. Nella determinazione della superficie massima concedibile si applicano, oltre ai parametri del presente articolo, tutte le ulteriori limitazioni e condizioni introdotte dal presente regolamento."

“ART. 13 comma 8:

8. L'occupazione degli stalli di sosta è ammessa esclusivamente a favore dei pubblici esercizi per lo svolgimento non occasionale dell'attività di somministrazione all'aperto di alimenti e bevande e in presenza delle seguenti condizioni le quali devono tutte sussistere contestualmente:
 - a) interessi strade a carreggiata unica non interessate da flussi importanti (o zone 30) con due corsie totali, una per senso di marcia, e laddove la circolazione sia limitata al senso unico di marcia, la carreggiata non deve ospitare più di una corsia;
 - b) sia possibile la sottrazione dello spazio senza pregiudizio per la circolazione stradale e pedonale, le quali devono essere sempre garantite in condizioni di sicurezza;
 - c) l'attività non disponga o possa disporre di altro spazio pubblico o privato all'aperto di dimensioni analoghe a quelle potenzialmente consentite dall'utilizzo degli stalli di sosta;
 - d) (soppresso)
 - e) le installazioni necessarie per la messa in sicurezza degli spazi non siano tali da richiedere la realizzazione di opere murarie e/o di chiusura;
 - f) la sottrazione degli stalli di sosta alla circolazione stradale avvenga, come da schemi dell'allegato A “Schemi Grafici”, mediante la realizzazione e posizionamento, a cura e spese del soggetto interessato:
 - 1) di una idonea pedana di altezza pari, se presente, al marciapiede, atta a garantire il transito dei pedoni sulla stessa, senza soluzione di continuità con la parte precedente e successiva del marciapiede e con i necessari raccordi di pari dimensione fra questo e la pedana medesima (schema A in Schemi planimetrici dell'Allegato A). Detto spazio dovrà segnalato e visibile anche nelle ore notturne;
 - 2) di una idonea pedana di altezza pari al marciapiede la quale deve essere perimetrata con elemento insormontabile in cls o elemento pieno simile (vedi Sezioni tipo in Allegato A “Schemi Grafici”) distante 50 cm dal limite di carreggiata (schema B in Schemi planimetrici dell'Allegato A). Detto spazio dovrà essere segnalato e visibile anche nelle ore notturne;
 - g) l'occupazione degli stalli sia esclusivamente destinata:
 - 1) al transito dei pedoni almeno per una profondità di metri 2, dovendo essere adibito al posizionamento degli allestimenti per la somministrazione e allo stazionamento degli avventori prevalentemente una porzione antistante del marciapiede preesistente e, in aggiunta ove possibile, l'adiacente spazio sugli stalli concedibili che dovesse residuare una volta garantito il corridoio pedonale delle dimensioni minime imposte dal codice della strada, come da schema A in Schemi planimetrici dell'Allegato A;
 - 2) al posizionamento degli allestimenti per la somministrazione e allo stazionamento degli avventori, garantendo sempre sul marciapiede un corridoio pedonale delle dimensioni minime imposte dal codice della strada e, se inferiore, l'intero marciapiede. La pedana e l'elemento insormontabile di cui allo schema B in Schemi planimetrici dell'Allegato A, deve distare almeno 50 centimetri dal limite di carreggiata;
 - h) non è mai ammessa l'occupazione di stalli di sosta in testata. L'area concessa deve quindi essere necessariamente tra due stalli.”

inoltre:

- all'articolo 3, dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4. bis, col seguente testo: "4. bis Nel caso la proposta di occupazione riguardi stalli stradali, all'atto della presentazione della proposta di occupazione in conferenza di servizi, deve essere allegata una dettagliata proposta progettuale, a corredo della planimetria predisposta ai sensi del comma 4, lett. a) del presente articolo e della ulteriore documentazione prescritta."
- all'articolo 4, comma 2. lettera b) alla fine sostituire la dicitura "di cui all'articolo 13, comma 10" con le parole: "di cui all'articolo 13 comma 8";
- all'articolo 5, dopo il comma 1., è aggiunto il comma 1. bis, col seguente testo: "1. bis In sede di prima applicazione, può essere determinato, previa deliberazione di Giunta comunale, un termine diverso da quello ordinario indicato al comma 1., anche limitatamente a specifiche tipologie di occupazione. A decorrere dal secondo anno, si applica il termine di cui al comma 1."
- all'articolo 5, comma 2., dopo le parole "di cui al comma 1." sono aggiunte le parole "e comma 1. bis"
- all'articolo 5, comma 4., le parole "per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" sono sostituite dalle parole "patrimoniale di concessione";
- all'articolo 6, comma 2., lettera a) dopo le parole "al quale si riferiscono" sono aggiunte le parole "e fino alla data prevista dagli specifici avvisi le istanze presentate entro il termine derogatorio di cui all'art. 5, comma 1. bis;"
- all'articolo 6, comma 3, lettera d) sono soppresse le parole "comma 2, 3, 8, 9, 10 e 11."
- all'articolo 6, al comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la lettera e) con il testo: "e) le istanze presentate successivamente al superamento della percentuale massima di occupazione di cui all'art. 12, comma 3., del presente regolamento".
- all'articolo 7, il comma 2., è sostituito dal seguente: "2. Il parere endoprocedimentale del Servizio competente in materia di viabilità è obbligatorio e vincolante e comprende la valutazione sul rispetto del codice della strada e sulla sicurezza stradale e, in tale ambito, sull'adeguatezza degli allestimenti e strutture proposti."
- all'articolo 7, comma 4., dopo le parole "rinnovo della concessione" sono aggiunte le parole ", fatta eccezione per quelli soggetti comunque alla procedura di cui all'articolo 3 del presente regolamento,"
- all'articolo 7, comma 4, dopo le parole "sulla condizione di nulla mutato." Sono soppresse le parole da "La presente disposizione si applica integralmente anche al parere di competenza del Servizio polizia" fino alla fine del comma 4.
- all'articolo 7, comma 5., dopo le parole "servizio competente in materia di" è soppressa le parole "mobilità e"
- all'articolo 11, comma 1., le parole "dai commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 13" sono sostituite dalle parole "dal comma 8 dell'articolo 13"
- all'articolo 13, comma 3., le parole "Salvo quanto stabilito al successivo comma 8, 9, 10 e 11" sono sostituite dalle parole "Salvo che non ricorrano tutti i presupposti di cui al presente articolo, commi 8., 11. e 12.";
- all'articolo 13, comma 5., ad inizio del comma e prima delle parole "Specifiche deliberazioni di pianificazione territoriale" sono aggiunte le parole "Fatto salvo quanto previsto al successivo

comma 8,“, inoltre la parola “Specifiche” che apriva il comma precedente è sostituita dalla parola “specifiche” per il coordinamento col testo”

- all'articolo 13, sono soppressi i commi 9. e 10.
- all'articolo 13, comma 11., le parole “a quelli interessati dall'occupazione medesima” sono sostituite dalle parole “nelle zone urbane interessate dall'occupazione medesima.”;
- all'articolo 13, comma 11., le parole “l'istanza di rinnovo, pena l'inammissibilità della stessa,” sono sostituite dalle parole “l'istanza, pena l'inammissibilità della stessa,.”;
- all'articolo 13, comma 11, dopo le parole “tenuta a concedere l'accordo” sono aggiunte le parole “alle condizioni di cui al presente comma.”;
- all'articolo 13, dopo il comma 11, sono aggiunti i commi 12. e 13., col seguente testo: “12. L'istanza di occupazione degli stalli di sosta, anche nell'ipotesi di rinnovo della concessione, segue sempre il procedimento di cui all'articolo 3 del presente regolamento.” e “13. Alle concessioni di suolo pubblico che interessano stalli di sosta si applicano, oltre alle specifiche disposizioni del presente articolo, i principi generali fissati dalla normativa vigente in materia di concessioni in uso del suolo pubblico, i principi generali del presente regolamento e, ove compatibili e anche se non espressamente previsto, tutte le disposizioni del presente regolamento che disciplinano la concessione di aree antistanti e non antistanti per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto.”
- all'articolo 15, dopo il comma 6., è aggiunto il comma 7., col seguente testo: “7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle proposte di occupazione che riguardano gli stalli di sosta laddove il numero di richieste pervenute incidenti sulla medesima strada o piazza non consentono di soddisfare la percentuale massima di occupazione di cui all'art.12, comma 3., del presente regolamento. In tal caso lo spazio è assegnato, per l'intera superficie legittimamente richiesta, secondo l'ordine di graduatoria fino al totale esaurimento degli stalli concedibili.”
- all'articolo 16, al comma 1 lett. b, sono soppressi le parole finali: “Nel caso di occupazione degli stalli di sosta la delimitazione è realizzata anche con i sistemi di protezione di cui all'articolo 13, comma 8.”
- all'articolo 18, comma 6, le parole “e/o la violazione delle previsioni contenute nelle attestazioni di responsabilità di cui di cui all'articolo 13, comma 10” sono sostituite dalle parole “e/o il mancato rispetto del progetto di occupazione degli stalli di sosta di cui all'art. 3, comma 4. bis, del presente regolamento.”;
- la rubrica dell'articolo 22 è sostituita, sia nell'articolato che nell'indice, dalla seguente: “ART. 22 – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE”
- all'articolo 22, comma 1, le parole “disciplinate dal regolamento COSAP.” sono sostituite dalle parole “disciplinate dal vigente regolamento in materia di canone patrimoniale di concessione. “
- al regolamento si allega, inoltre, l’“allegato A” contenente gli Schemi Planimetrici e gli schemi di sezione.

2) di approvare, altresì, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera:

- a) il testo complessivo armonizzato del “Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali” che nella sua interezza sostituisce integralmente l'intero regolamento;
- b) l'allegato A al regolamento “Schemi Grafici”.

Successivamente, su proposta del Presidente

il Consiglio comunale

visto il risultato unanime favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 26, assenti 9 (Angioni, Dettori, Mulas, Mura, Perra, Piras Andrea, Polo, Puddu, Tocco), votanti 26, favorevoli 26, contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giantonio Sau

Il Vice Presidente Vicario del Consiglio
Corrado Maxia